

SANATORIA COLF E BADANTI

(ART. 1-TER, LEGGE 102 DEL 3 AGOSTO 2009)

GUIDA BREVE ALLA EMERSIONE

Edizione aggiornata alla data del 1 settembre 2009



Presentazione

In questa breve Guida approfondiamo essenzialmente le regole della sanatoria per la regolarizzazione dei lavoratori domestici, colf o badanti, che sono cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, cioè gli irregolari.

La Guida considera oltre agli aspetti per i quali le norme applicative della sanatoria sono state sufficientemente chiarite dagli enti competenti (Ministero degli Interni, Agenzia delle Entrate, Inps) anche i punti che invece, alla data di edizione di questa prima versione, non sono stati ancora definiti; in quest'ultimo caso sono riportate, in rosso, le domande ma non le risposte.

La Guida sarà quindi ripubblicata in forma aggiornata mano a mano che si otterranno risposte precise alle domande rimaste in sospeso.

Sommario

Chi può richiedere la sanatoria ?

Quanti lavoratori ogni datore può regolarizzare?

I requisiti del datore di lavoro

Quali lavoratori possono essere sanati?

I requisiti del lavoratore domestico

La regolarizzazione della presenza in Italia

Quanto costa la sanatoria?

Il rapporto di lavoro

Le agevolazioni fiscali per i datore di lavoro

Le scadenze

La procedura

a cura di Gabriele Brunetti (Anolf), Graziano De Munari (Caaf) e Massimiliano Monterosso (Inas) Cisl Veneto

Chi può richiedere la sanatoria ?

Unicamente il datore di lavoro che ha alle sue dipendenze, almeno dal **1 aprile 2009**, uno o più lavoratori domestici.

Il datore di lavoro se è un cittadino extracomunitario per beneficiare della sanatoria deve essere in possesso del permesso di soggiorno CE di lunga durata (la ex Carta di Soggiorno) oppure, se è familiare di un cittadino italiano o della UE della apposita Carta di Soggiorno.

domande

1. *il datore di lavoro cittadino extracomunitario per beneficiare della sanatoria del proprio lavoratore domestico deve essere in possesso fisico del permesso di soggiorno Ce di lunga durata (ex Carta di Soggiorno) o è sufficiente che ne abbia fatta domanda?*
E' sufficiente che ne abbia fatto domanda e abbia la ricevuta postale della stessa.
2. *Il diritto di accedere alla sanatoria per il datore di lavoro extracomunitario permane anche se il tesserino del permesso di lunga durata è scaduto e non è ancora arrivato il nuovo tesserino?*
Sì, è necessario però aver fatto domanda di aggiornamento ed essere in possesso della relativa ricevuta postale.

Nota: l'obbligo per il datore di lavoro extracomunitario di possedere il permesso di soggiorno e lavoro CE di lunga durata (ex Carta di Soggiorno) previsto anche nell'ultimo Decreto Flussi per presentare domanda di permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari è stata valutato come immotivato e discriminatorio dal Tar del Lazio e quindi ritenuto non applicabile.

Il datore di lavoro quanti lavoratori può regolarizzare?

Ogni datore di lavoro può sanare la posizione di un (1) lavoratore domestico per le mansioni quali ad esempio collaboratore familiare, addetto alle pulizie, baby sitter, giardiniere, collaboratore polifunzionale, cuoco, maggiordomo, ecc.

Nel caso invece di lavoro inquadrato nel *Livello C super* e *D super* (cioè assistente a persone non autosufficienti) si possono sanare fino a due (2) lavoratori.

Le mansioni ed i livelli sono definiti dall'art. 10 del Contratto Nazionale del Lavoro Domestico. Un singolo datore di lavoro può cumulare le domande per le due tipologie di lavoratori con un massimo di tre (3) richieste di sanatoria in totale (2 badanti + 1 colf).

I requisiti del datore di lavoro

Per regolarizzare un lavoratore domestico inquadrato in tutti i Livelli del CCNL (escluso *C super* e *D super*, cioè per chi svolge attività di assistenza a persona non autosufficiente) è necessario possedere un reddito imponibile non inferiore a **€ 20.000** (ventimila).

Il datore di lavoro può però sommare il proprio reddito con quello dei propri familiari (coniuge, figli, fratelli che però **devono essere conviventi**), in questo caso il reddito minimo posseduto deve essere almeno di **€ 25.000** (venticinquemila)

Per regolarizzare un lavoratore domestico inquadrato nei Livelli *C super* e *D super* del CCNL (badante) addetto alla assistenza di una persona non completamente autosufficiente (con certificazione del medico di famiglia o della ASL) **non vi è obbligo** di reddito minimo.

domande

- 1- *Nel caso di regolarizzazione di badante la domanda può essere presentata da un datore di lavoro diverso dall'assistito non completamente autosufficiente?*
Sì, in questo caso può essere un familiare dell'assistito: figlio, genitore, fratello/sorella, ecc. o anche dal tutore. Non è necessario che siano conviventi.
- 2- *Nel caso che a regolarizzare la/il badante sia un familiare dell'assistito: valgono per quest'ultimo le limitazioni sul reddito minimo?*
No, anche in questo caso non c'è l'obbligo di un reddito minimo.
- 3- *Se il datore di lavoro non intende regolarizzare il lavoratore domestico italiano o comunitario cosa può fare il lavoratore interessato?*
Può denunciare il rapporto di lavoro in nero all'Inps.
- 4- *Se il datore di lavoro non intende regolarizzare il lavoratore domestico extracomunitario cosa può fare il lavoratore interessato?*
Il lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno può denunciare il rapporto di lavoro irregolare valutando però le conseguenze di questo atto, sulla base delle norme di legge in vigore in materia di immigrazione clandestina, rispetto al suo soggiorno in Italia.

Nota: per reddito imponibile si intende il reddito che è soggetto alla tassazione dell'Irpef (al lordo delle imposte)

Il ministero ha però precisato che possono essere conteggiati, ai fini del raggiungimento delle soglie minime di reddito anche gli importi di "redditi esenti dalla dichiarazione annuale" come ad esempio l'assegno di invalidità o rendite Inail. Non è invece chiaro (alla data attuale) se possono essere conteggiati anche gli interessi dei conti correnti bancari e postali, gli arretrati salariali, gli assegni familiari, il Tfr ed il bonus famiglia.

Quali lavoratori possono essere sanati?

La domanda può essere presentata per sanare esclusivamente lavoratori domestici occupati presso il datore di lavoro da non oltre il **1 aprile 2009**.

Al momento di presentazione della domanda il lavoratore deve essere ancora alle dipendenze del datore di lavoro che la presenta.

Il lavoratore domestico può essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario con o senza il permesso di soggiorno.

Al momento della dichiarazione di emersione è necessario che il lavoratore extracomunitario sia in possesso del passaporto in corso di validità. Se è scaduto ne va chiesto il rinnovo alle autorità consolari.

Domande

1. Se il lavoratore domestico irregolare si è allontanato dall'Italia nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno e di questo è traccia nel passaporto (es. rientro con un Visto di ingresso turistico) la sua emersione è ancora possibile?

2. Se il datore di lavoro che ha fatto la domanda di emersione muore prima della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, il procedimento di regolarizzazione prosegue?

Sì, se un familiare del datore di lavoro subentra nella assunzione. In caso contrario la dichiarazione di emersione viene rigettata.

Nota: alla data attuale mancano disposizioni ufficiali relative alla condizione del lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno il cui datore di lavoro che ne ha chiesto l'emersione sia deceduto senza che vi sia un subentro nella assunzione da parte dei familiari. Si fa presente che nella precedente sanatoria e nelle disposizioni generali in materia di rilascio del permesso di soggiorno a questi lavoratori viene riconosciuta la possibilità di presentare domanda di permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

I requisiti del lavoratore domestico extracomunitario

Oltre a quelli già sopra descritti, i soli lavoratori domestici extracomunitari non devono aver avuto segnalazioni da altri Stati Schengen né condanne per reati gravi (traffico d'armi, attività delittuose, ecc.) oppure espulsioni per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Quindi le espulsioni amministrative decretate dalle autorità prefettizie italiane non impediscono la regolarizzazione.

La regolarizzazione della presenza in Italia

La presentazione della domanda di regolarizzazione di fatto autorizza, anche se in via provvisoria, la presenza in Italia del lavoratore domestico extracomunitario privo di permesso di soggiorno che quindi non potrà essere soggetto ai provvedimenti previsti dalla legge in questi casi.

Altrettanto vale per il datore di lavoro che lo occupa.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro la presenza del lavoratore extracomunitario è regolata dalla normativa generale.

Attenzione: il lavoratore deve essere in possesso, anche per esibirla alle autorità di polizia, della ricevuta rilasciata dal sistema informatico entro 72 ore dalla presentazione della domanda di emersione al datore di lavoro. Questo documento, assieme al passaporto o ad altro documento di riconoscimento, è utile fino a quando lo stesso lavoratore sarà in possesso della ricevuta delle Poste con la quale ha inviato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

Domande

1. Il lavoratore per il quale è stata fatta richiesta di sanatoria ed è in attesa del permesso di soggiorno può ottenere la Tessera Sanitaria?

No, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è possibile solo dopo la positiva conclusione del procedimento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Quanto costa la sanatoria?

A carico del datore di lavoro

Pagamento di un contributo forfetario di euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile dalle tasse.

Dopo la presentazione della domanda il datore di lavoro è tenuto a pagare all'Inps i contributi previdenziali a carico proprio e del lavoratore per tutto il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno (in pratica dal 1 luglio 2009 fino alla cessazione del rapporto di lavoro che deve essere sempre successiva dalla data di presentazione della domanda di sanatoria).

I pagamenti dei contributi saranno effettuati, arretrati dal mese di luglio 2009 compresi, solo dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Entro 24 ore dalla sottoscrizione del contratto va inviata comunicazione all'Inps che provvederà e alle normali scadenze trimestrali previste dalla legge (entro il 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre).

Domande

1. Nel caso che la domanda non venga accettata cosa succede al contributo forfetario?
Il contributo forfetario non viene restituito.

2. Nel caso che la domanda non venga accettata i contributi per il periodo di lavoro successivo al 30 giugno devono essere pagati?

A carico del lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno

Nessun costo a carico del lavoratore per la sanatoria.

Il lavoratore extracomunitario dovrà però sostenere le spese relative al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro (pari a euro 14,62 di marca da bollo + euro 27,50 per rilascio del permesso di soggiorno elettronico + euro 30 per la spedizione postale della domanda di permesso di soggiorno + una tassa che potrà andare dagli 80 ai 200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno. Totale: minimo euro 152,12 , massimo euro 272,12).

Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.

La domanda di emersione viene accettata a condizione che l'orario minimo di lavoro indicato dal datore di lavoro sia pari o superiore alle 20 ore settimanali.

La retribuzione mensile deve in tutti i casi essere però pari o superiore all'importo dell'assegno sociale pari, nel 2009, ad euro 409,05.

domande

1. Il lavoratore domestico extracomunitario irregolare in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a seguito della domanda di emersione ha diritto a percepire gli Assegni al Nucleo Familiare?

2. Nel periodo di prestazione lavorativa precedente al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro il lavoratore per cui è stata fatta domanda di emersione ha diritto alle coperture assicurative e sociali (malattia, infortunio, ecc.)?

3. Da quale data matura l'anzianità di servizio del lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno per il quale è stata fatta domanda di emersione?

4. Le somme che percepisce il lavoratore per l'attività di lavoratore domestico dopo la presentazione della domanda di regolarizzazione ma prima di aver ottenuto il permesso di soggiorno costituiscono reddito da dichiarare ?

Le agevolazioni fiscali per i datore di lavoro

Il contributo forfetario di euro 500 non è detraibile o deducibile.

I **contributi previdenziali** dei mesi successivi sono deducibili dal reddito del datore di lavoro. L'importo massimo deducibile è di € 1.549,37 all'anno e il limite rimane tale anche se i contributi possono essere di annualità diverse (ad es. pagati nel 2010 e relativi all'annualità 2009 e 2010 a seguito dell'iscrizione all'Inps dopo la regolarizzazione).

I **costi sostenuti per la retribuzione**, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.100), nel caso che il lavoratore dipendente assista una persona non autosufficiente sono detraibili (19%) per il datore di lavoro che non supera il reddito complessivo annuo di euro 40.000.

Le scadenze

Le domande vanno presentate dal 1 al 30 settembre.

Non vi è un limite al numero di domande che possono essere accettate (non c'è quota come nei decreti flussi)

La procedura

La domanda per l'emersione dei lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno va inviata unicamente in via telematica accedendo direttamente al sito del Ministero degli Interni oppure tramite l'assistenza dei Patronati sindacali, dei Comuni convenzionati e di altre associazioni convenzionate.

Nel caso del lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno i principali passaggi della procedura sono:

- o datore di lavoro: pagamento del contributo forfetario (€ 500 per lavoratore) con modello F24
- o datore di lavoro: invio telematico della domanda di regolarizzazione entro il 30 settembre
- o datore di lavoro: entro 48 ore dall'invio della domanda presentazione della comunicazione di ospitalità
- o datore di lavoro e lavoratore: presentarsi alla convocazione dello SUI, Sportello Unico per l'Immigrazione, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
- o datore di lavoro: invio, entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno per lavoro, della comunicazione di assunzione all'Inps (si può fare presso lo Sportello Unico)
- o lavoratore: spedizione, tramite le Poste, del kit per la richiesta del permesso di soggiorno
- o lavoratore: presentarsi all'appuntamento presso la Questura (o Commissariato di Polizia locale) per la fotosegnalazione e le impronte digitali

Nel caso invece di emersione di lavoratori domestici extracomunitari con permesso di soggiorno, così come di lavoratori comunitari o italiani, la domanda va inviata all'Inps.

Sanatoria e Decreto Flussi

La domanda di sanatoria comporta la rinuncia alla eventuale precedente richiesta presentata con il Decreto Flussi, sempreché si tratti dello stesso lavoratore extracomunitario.

Il lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno per il quale è stata fatta domanda di sanatoria **non deve rientrare nel proprio Paese di origine** per ottenere il visto di ingresso in Italia.

domande

1. Nel caso che, per lo stesso lavoratore extracomunitario, sia stata presentata domanda con il decreto flussi da un datore di lavoro e domanda di emersione da un altro datore di lavoro cosa si deve fare?